I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1705/68 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1968

che abolisce la limitazione della durata di validità del regolamento n. 213/67/CEE che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 121/67/CEE, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la durata di validità del regolamento n. 213/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 85/68 [3], è stata limitata al 31 ottobre 1968 per consentire un riesame dell'elenco in questione ; che tale riesame non ha sinora portato a risultati conclusivi ;

considerando che è pertanto opportuno abolire la limitazione della durata di validità del regolamento n. 213/67/CEE per consentire la prosecuzione dell'esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 2 del regolamento n. 213/67/CEE è abolito.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 30 ottobre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2887/67.
(3) GU n. L 21 del 25. 1. 1968, pag. 3.